

Codice A1816A

D.D. 14 ottobre 2015, n. 2614

R.D. 523/1904 - P.I. 5564 - Autorizzazione idraulica per il mantenimento della passerella pedonale denominata "pontina" e per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della medesima sul Fiume Bormida in comune di Cortemilia (CN). Richiedente: Amministrazione Comunale di Cortemilia (CN).

In data 08/10/2015 l'Amministrazione comunale di Cortemilia, ha presentato istanza per il rilascio della Concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento della passerella pedonale sul Fiume Bormida e contestuale autorizzazione idraulica alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della medesima.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo, costituiti dalla relazione tecnica generale e dagli elaborati grafici, redatti dall'Associazione Temporanea Professionale ATP Arch. Piero Dotta, con studio in Cortemilia (CN), e Arch. Roberto Pestarino con studio in Tagliolo Monferrato (AL), in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

□ *Interventi di manutenzione straordinaria della passerella (sabbatura e ritinteggiatura), da eseguirsi mediante accesso in alveo con automezzi (piattaforme aeree) e montaggio di struttura provvisoria al di sotto ed in aderenza all'impalcato per la raccolta dei residui di lavorazione*

Il progetto presentato è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale di Cortemilia n. 34 del 30/04/2015 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore e dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza, il mantenimento della passerella pedonale e la realizzazione dei relativi interventi di manutenzione straordinaria possono essere ritenuti ammissibili, ai sensi del R. D. n. 523/1904, con il rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

Il mantenimento della passerella e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria:

- vista l'autorizzazione idraulica rilasciata a suo tempo dall'AIPO (P.I. 3072CN – prot n. 7098 del 26/11/2004) per l'esecuzione di interventi di adeguamento della passerella realizzata agli inizi del '900;
- vista la relazione verifica idraulica predisposta dall'Ing. Denina nell'Ottobre del 2004, nonché l'estratto dello studio idraulico predisposto nel 2013 dall'Ing. Visconti ed Ing. Gattiglia nell'ambito del progetto degli interventi di sistemazione idraulica a tutela e difesa per la messa in sicurezza dell'abitato di Cortemilia;
- tenuto conto che da tali verifiche emerge che per la passerella in questione, rispetto a possibili eventi di piena con TR 200, non è garantito il franco minimo previsto dalle direttive del PAI

restano comunque subordinati all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *nell'esecuzione degli interventi necessari a garantire l'accessibilità in alveo ed il posizionamento della piattaforma aerea, dovranno essere evitate variazioni altimetriche del profilo di fondo alveo e quindi la formazione di rilevati; il raggiungimento della zona di posizionamento,*

dalle rampe di accesso esistenti, potrà essere effettuato mediante semplice livellamento del materiale litoide. Viene ammessa la possibilità di effettuare piccoli riporti di terreno, da reperire eventualmente in loco, solamente per la realizzazione del piano di posa dell'automezzo.

- considerato che il mantenimento della passerella e l'esecuzione degli interventi di manutenzione non comportano aggravamenti delle condizioni di rischio idraulico anche per eventi di piena con Tr 200, ma che dagli studi idraulici trasmessi è emerso il non rispetto del franco minimo previsto dalle norme di attuazione del PAI per tale tempo di ritorno, il Comune dovrà inserire in ogni caso la passerella nell'ambito del Piano comunale di emergenza della Protezione Civile e ad attivare un servizio di sorveglianza che garantisca, nel caso di allerta meteo che possa far supporre il verificarsi di eventi di piena straordinaria, l'immediata sospensione dell'agibilità della stessa, attraverso appositi dispositivi di chiusura.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione comunale di Cortemilia al mantenimento della passerella in ferro, in attraversamento sul Fiume Bormida (*Luce: m 56.70 – larghezza: m 2.95 – superficie demaniale occupata m² 167.27*) ed all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate** e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. la passerella pedonale deve essere mantenuta nel pieno rispetto del progetto autorizzato o e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. in relazione allo scenario idraulico ipotizzato per eventi di piena con Tr. 200, considerato che la passerella è inserita in un contesto di tipo urbano caratterizzato da numerosi insediamenti abitativi, dovrà essere approfondita e valutata, non appena in possesso di adeguati finanziamenti, una soluzione tecnica di adeguamento volta a garantire la totale compatibilità idraulica della struttura rispetto alle situazioni di piena anche più catastrofiche;

3. i lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere realizzati in conformità di quanto previsto in progetto; eventuali variazioni, per quanto concerne gli aspetti idraulici, dovranno essere preventivamente autorizzate;
4. le parti di alveo e pertinenze demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori, nonché le eventuali opere idrauliche coinvolte, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. è ammessa la movimentazione del materiale d'alveo, limitatamente alle aree di posizionamento della piattaforma; non potrà in alcun modo essere asportato materiale dall'alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato**;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità della passerella (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)

14. il soggetto autorizzato, nel caso occorra formare basi d'appoggio per la piattaforma aerea che interessino l'alveo attivo, dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovranno prendersi gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata che per l'eventuale recupero della fauna ittica.

Si da atto che la presente autorizzazione sarà allegata a far parte integrante del disciplinare di Concessione Demaniale che sarà rilasciato dal Settore ai sensi del R.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti